COMUNE DI MORBIO INFERIORE

ORDINANZA CONCERNENTE LA RISCOSSIONE E I TASSI D'INTERESSE DELLE IMPOSTE COMUNALI ANNO 2026

(del 10 novembre 2025)

Il Municipio di Morbio Inferiore

visti gli articoli 241 e segg. nonché 274 e segg. della Legge Tributaria del 21 giugno 1994 (LT);

o r d i n a :

Art. 1 Modalità di incasso

La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2026 ha luogo in quattro rate. Tre vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio.

Art. 2 Scadenze e termini di pagamento per le rate di acconto:

I. rata: scadenza 29 gennaio 2026, termine di pagamento 28 febbraio 2026
II. rata: scadenza 31 maggio 2026, termine di pagamento 30 giugno 2026
III. rata: scadenza 1. agosto 2026, termine di pagamento 31 agosto 2026

Art. 3 Scadenza e termine di pagamento per la rata a conguaglio:

Per il pagamento della rata a conguaglio la scadenza è fissata per il giorno successivo alla notificazione della bolletta, termine di pagamento entro 30 giorni dalla scadenza.

Art. 4 Interessi remunerativi e di ritardo (artt. 241, 242, 243 e 247 LT).

Per il calcolo degli interessi remunerativi e di ritardo previsti dagli artt. 241, 242, 243 e 247 LT valgono i tassi fissati dal Consiglio di Stato nel decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026.

Art. 5 Rinuncia al calcolo degli interessi (art. 243a LT).

Interessi rimunerativi e di ritardo fino ad un importo di Fr. 20.-- non sono conteggiati.

Art. 6 Validità temporale dei tassi d'interesse.

I tassi d'interesse di cui all'articolo 4 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2026.
Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2026 e si applica nell'anno civile 2026 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

Art. 8 Rimedi di diritto

Contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell'imposta comunale è dato reclamo al Municipio entro trenta giorni dalla notifica.

Per il Municipio
Il Sindaco Claudia Canova
Il Segretario Giovanni Keller

La presente ordinanza è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 30 giorni a partire dal 13 novembre 2025.